



FIAP[®]

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Spett.le
IX Commissione
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
Camera dei Deputati

alla c.a. degli **Onorevoli Componenti**

Padova, 13 novembre 2023
Prot. 20231112-0900-AP-PS

a mezzo email

com_trasporti@camera.it

Oggetto: Osservazioni sul DDL A.C. 1435 in materia di Sicurezza Stradale e delega per la revisione del Codice della Strada.

La FIAP – Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, condivide il principio secondo il quale la “**sicurezza nella circolazione stradale**” sia tema di rilevante importanza e, nel contempo, di forte criticità nel suo complesso, tenuto conto dell’eterogeneità degli Utenti delle strade e della diversità dei veicoli che essi utilizzano, che uno stesso Utente può utilizzare in situazioni e scenari diversi.

È una componente dal rilevante peso specifico, quando il contesto nel quale viene invocata, esaminata e ricercata è, quindi, tra i tanti, quello del trasporto delle merci. Un ambito, quindi, di specifico interesse per la nostra Federazione, che viene osservato nella sua totalità e complessità, nelle sue implicazioni sociali, economiche, tecnologiche e di governance, proprio in virtù del ruolo che ha assunto, nel tempo, la mobilità delle merci e delle persone, nella sua componente professionale, nelle sue molteplici modalità e nell’impatto sul quotidiano di tutti.

Svolta questa necessaria premessa, rispetto all’intero Schema di Disegno di Legge in esame, evidenziamo che gli elementi che hanno acceso la nostra attenzione sono:

- a) l’Articolo 1 – Modifiche al Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- b) l’Articolo 3 relativo alla sospensione della patente di guida;
- c) l’Articolo 5 – Limitazioni per i neopatentati;
- d) l’Articolo 12 nella parte dell’obbligo di destra rigorosa per i mezzi pesanti;
- e) Articolo 15 – Modifiche in materia di circolazione in ambito urbano;
- f) Articolo 17 – Delega al Governo per la revisione ed il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale.

Punto a) – Articolo 1 - Relativamente alla criticità della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti occorre mettere in evidenza che per gli autisti professionali, per i quali è previsto il doppio binario della patente di abilitazione alla guida e della CQC – Certificazione della Qualificazione del Conducente, è già vigente il regime cosiddetto di “tolleranza zero” – ex articolo 186 bis del Codice della Strada. In tal senso, la nostra attenzione si

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell’Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it

**FIAP**Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali**DRIVING INNOVATION TOGETHER**

è concentrata sugli effetti derivanti dalla apposizione sulla patente dei Codici 68 e 69 indicati nell'Articolo, nel caso di infrazioni commesse durante periodi di guida NON professionale (es.: infrazioni commesse durante l'uso dell'auto privata al di fuori dal lavoro), e delle possibili conseguenze collaterali che possono proiettarsi sul rapporto di lavoro con l'Azienda di Autotrasporto o di Logistica. Molto chiaramente, nel caso dell'apposizione di un Codice 68 o 69 sulla patente, derivante da un comportamento extra lavorativo, che comporta conseguenze che prevedono l'onere dell'utilizzo, per un periodo di tempo e sotto il controllo di una Commissione, di veicoli dotati di un dispositivo "alcol lock", la Governance dell'Azienda nella quale il soggetto lavora come autista di veicoli industriali, non può disconoscere tale situazione. Uno scenario, con probabili conseguenze economiche, a partire dal costo per l'eventuale installazione di un dispositivo di blocco dell'accensione e che deve sostenerlo, e giuslavoristiche, come l'ipotesi di sospensione dal lavoro dell'autista, che va osservato e orientato, a nostro parere, in modo corretto e coerente, nella consapevolezza della validità della "tolleranza zero" già vigente, e guardando alle norme concernenti il Lavoro;

Punto b) Articolo 3 - Medesime valutazioni, osservazioni e orientamenti svolte nel Punto a), e sempre per gli autisti in possesso di Patente di abilitazione alla guida e della CQC – Certificazione della Qualificazione di Conducente Professionale, sarebbero necessarie nei casi di sospensione individuati nell'articolo 3. Soprattutto dal punto di vista giuslavoristico;

Punto c) – Articolo 5 – Sarebbe utile analizzare e valutare se l'estensione da 1 a 3 anni introdotta, con l'articolo 5, nell'articolo 117 – comma 2 bis del Codice della Strada, ponga vincoli anche sulla abilitazione alla guida dei veicoli industriali di Classe N, visto che è in corso presso l'Unione Europea la revisione delle regole sul conseguimento delle patenti per la guida dei veicoli, ed in riferimento alla criticità della mancanza cronica di autisti professionali, da tempo denunciata dalle imprese di trasporto professionale. Trattasi, nello specifico, della materia trattata nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla patente di guida, che modifica la Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio il regolamento (UE) n. 383/2012 del Consiglio e della Commissione;

Punto d) – Articolo 12 – Gli effetti di tale articolo dipendono dalla introduzione di un divieto. Ci preme evidenziare che la questione del divieto di sorpasso in autostrada per i veicoli pesanti andrebbe esaminata in un tavolo tecnico, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale dovrebbero partecipare quegli Enti ed Organizzazioni in grado di comprendere gli effetti dell'introduzione di una limitazione di tale portata. Solo una valutazione oggettiva e congiunta dello scenario, che deve prevedere la valutazione delle caratteristiche del tracciato, la tipologia di traffico, i lavori di manutenzione, condizioni climatiche e i volumi di traffico, può comportare la scelta dell'introduzione di un divieto, che non può essere lasciata alla sola valutazione e proposta di Entità autonome e indipendenti. La fluidità del traffico nelle autostrade e l'incidentalità non può essere risolta con la sola imposizione di una proibizione. È in tal senso che andrebbe inquadrata la modifica proposta dal Disegno di legge all'articolo 176 – comma 90 del Codice della Strada, in quanto, così proposta, "parrebbe" eccessiva. Tale valutazione tenuto conto delle regole già vigenti sul divieto di sorpasso dell'articolo 148, e dei comportamenti durante la circolazione sulle autostrade di cui all'articolo 176 del Codice della Strada;

FIAP**SEDE LEGALE E OPERATIVA****PADOVA**
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE**ROMA**
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900**ALTRA SEDE OPERATIVA****CESENA**
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it**#chiediafiap**

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



FIAP®

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

Punto e) – Articolo 15 - Alla formulazione proposta nel DDL, suggeriamo una formulazione del punto 1 – lettera a) che tenga in considerazione ed evidenzi anche i “servizi” connessi alle esigenze di mobilità e della tutela della produzione:

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, **delle esigenze di mobilità, della tutela della produzione e dei servizi ad esse connessi.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell'aria ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni della presente disposizione, nonché gli standard di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni;”*

La definizione sarebbe, a nostro parere più completa e coerente.

Punto f) – Articolo 17 - Relativamente alla Delega al Governo per la revisione ed il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, nel condividere sia le proposizioni e gli obiettivi della delega indicati, nonché i principi e criteri direttivi elencati nel comma 3 del medesimo articolo, vogliamo richiamare l'attenzione anche su questi aspetti di interesse di approfondimento previa delega al Governo:

- la necessità di un **impulso in materia di accertamento della corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica**, nel suo intero percorso, nel caso delle violazioni gravi al Codice della Strada, ovviamente in riferimento al Decreto 286 del 2005 - Liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. Questo per coinvolgere tutta la filiera in un tema importante come quello della sicurezza stradale vista l'abitudine, invece, di focalizzarsi sul minor costo del servizio di trasporto.
- l'esigenza di un **esame approfondito sulla materia dei controlli su strada dei veicoli pesanti su tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese**, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;
- la necessità di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e **uniformare le iniziative locali/territoriali** concernenti la sicurezza nelle “interferenze” tra utenti della strada, per evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate (come, per esempio, quanto sta accadendo su Milano);

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it



FIAP[®]

Federazione
Italiana
Autotrasportatori
Professionali

DRIVING INNOVATION TOGETHER

- il bisogno della **digitalizzazione e dell'efficiamento delle Motorizzazioni** nell'ottica sia di una maggiore sicurezza della circolazione dei veicoli pesanti, con riferimento ad esempio alle procedure di revisione, sia della verifica della regolarità delle imprese in connessione con l'Albo degli Autotrasportatori.

La FIAP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Si autorizza la diffusione pubblica del presente documento sul sito della Camera dei Deputati.

Per la FIAP
Il Segretario generale
Alessandro Peron

FIAP

SEDE LEGALE E OPERATIVA

PADOVA
Via della Croce Rossa, 42
35129 Padova (PD)

C.F. 970 288 00 585

SEDE ISTITUZIONALE

ROMA
Via degli Uffici del Vicario, 43
00186 Roma (RM)

E. segreteria@fiapautotrasporti.it
T. +39 049 78 48 900

ALTRA SEDE OPERATIVA

CESENA
Via dell'Arrigoni 308
47522 Cesena (FC)

Pec fiap@pec.it
www.fiapautotrasporti.it

#chiediafiap

848.001.094

chiediafiap@fiapautotrasporti.it